

DELIBERA N. 364/2025/DLC del 22.10.2025

Designazione del Data Protection Office (DPO) della CSEA

**IL COMITATO DI GESTIONE DELLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI –
CSEA**

Nella riunione n. 39 del 22.10.2025

Visti:

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, e in particolare l’articolo 1, comma 670, che ha disposto la trasformazione della “Cassa conguaglio per il settore elettrico” in ente pubblico economico denominato “Cassa per i servizi energetici e ambientali” (di seguito: CSEA o Cassa);
- il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito: GDPR o Regolamento);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (Codice dei contratti pubblici);
- lo Statuto della CSEA, approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2016;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento della CSEA, approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 febbraio 2017;
- il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA, approvato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - ARERA, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con deliberazione 297/2017/A del 28 aprile 2017;
- le “Linee generali e programmatiche della CSEA 2023-2026” adottate nella



riunione del Comitato di gestione del 9 ottobre 2023;

- la proposta Codice 260390700 di cui all'o.d.g. della riunione n. 39 del 22.10.2025.

Premesso che:

- il GDPR, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali - Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39);
- il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali" (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le suddette disposizioni prevedono che il DPO "può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi" (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39" (art. 37, paragrafo 5) e "il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento" (considerando n. 97 del GDPR);
- l'art. 39, paragrafo 1 del GDPR stabilisce che il DPO è incaricato dei seguenti compiti:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;



- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

Considerati:

- i contenuti e le motivazioni della proposta Codice 260390700, formulata dal Direttore generale all'esito dell'istruttoria svolta dagli Uffici competenti sulla base degli elementi di fatto e di diritto rilevanti;
- l'illustrazione informativa svolta dal Direttore generale e dagli Uffici competenti, nonché gli ulteriori elementi acquisiti nell'odierna seduta del Comitato di gestione.

Considerato, in particolare, che:

- la CSEA è tenuta alla designazione obbligatoria del DPO, rientrando nella fattispecie di cui all'art. 37, paragrafo 1, lett. a) del GDPR;
- la CSEA, all'esito di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere b) ed e), del Codice dei contratti pubblici, previa indagine di mercato aperta, ha ritenuto che l'Avv. Luca Iadecola, con specifico riferimento ai trattamenti effettuati dalla CSEA, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, paragrafo 5, del GDPR, ai fini della nomina a DPO.

Considerato, altresì:

- l'esito positivo della verifica in ordine alla copertura finanziaria della suddetta proposta, come prevista dal Budget 2025, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 328/2024/DAF del 26 novembre 2024 e aggiornato, in assestamento, con delibera 236/2025/DAF del 28 luglio 2025.

Ritenuto:

- che la presente delibera risponda alle funzioni istituzionali demandate alla CSEA, nonché ai criteri e obiettivi generali che guidano l'attività dell'Ente;



- che, pertanto, possa procedersi ad adottare la delibera medesima sulla base della proposta formulata dal Direttore generale.

Preso atto che non sono state formulate osservazioni da parte del Collegio dei revisori.

DELIBERA

- di designare, ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1, lett. a) del GDPR, l'Avv. Luca Iadecola quale *Data Protection Officer* (DPO) della CSEA, con incarico di durata triennale a decorrere dal 1° novembre 2025, per un importo complessivo triennale pari a € 32.000,00 (euro trentaduemila/00), oltre Iva, spese generali pari al 15% ed eventuali ulteriori oneri;
- di conferire mandato al Direttore generale, con il supporto della Direzione Personale, Organizzazione e Sicurezza del lavoro, di dare opportuna comunicazione a tutto il personale della designazione del DPO della CSEA;
- di dare mandato alla Direzione Legale e Contratti ai fini della pubblicazione della presente delibera nonché dei dati di contatto del DPO sul sito istituzionale della CSEA.

22.10.2025

Il Presidente
Antonio Colavecchio

L'originale del presente documento è disponibile presso la Direzione Legale e Contratti